

(COM (2008) 394 "Small Business Act"), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel corso del 2016 l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" e le risultanze sono state riportate in una scheda AIR allegata al progetto di legge come materiale istruttorio; tale progetto è attualmente all'esame delle competenti commissioni assembleari.

Il Test MPMI è stato utilizzato su quattro schemi di bandi per l'erogazione di contributi regionali a favore di piccole e medie imprese.

#### 2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le **clausole valutative** rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione *ex post* degli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa *ex post*, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Per ottimizzare la necessaria collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea nel 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta – Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione n. 3262 del 19 marzo

2015 (e nel corso del 2016 ne è stata ampliata la composizione) e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti ulteriori compiti, tra cui: a) monitoraggio dei termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; c) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; d) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; e) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'articolo 50 del Regolamento dell'Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2016, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di otto relazioni di ritorno ed ha prodotto l'introduzione di otto nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali*); Legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (*Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna*); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (*Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)*); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (*Norme per la promozione e il sostegno delle pro- loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco")*); Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 (*Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*); Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza*

130

*e dell'economia responsabili*); Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000*); Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (*Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito*).

## **LOMBARDIA**

Il 2016 è stato caratterizzato dal consolidamento del percorso avviato negli anni precedenti e descritto nella relazione 2015, nell'ambito di un quadro normativo che è rimasto invariato quanto a strumenti e soluzioni adottate per migliorare la qualità della normazione. Nella presente relazione si darà pertanto principalmente conto delle attività sviluppate nel 2016, ponendo in particolare in evidenza il processo di miglioramento della valutazione *ex-post* delle politiche.

Al fine di assicurare una regolazione di qualità, tutti i progetti di legge proposti dagli assessorati della Giunta regionale sono stati esaminati dall'Unità Organizzativa Legislativo, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale che, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 20 del 2008, ha verificato, tra l'altro, il rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, la compatibilità con i principi costituzionali, il rispetto delle competenze statali, regionali e delle autonomie locali, la compatibilità con la disciplina comunitaria.

Successivamente alla loro presentazione al Presidente del Consiglio regionale e all'inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula o della Commissione stessa, gli stessi progetti di legge, nonché i progetti di legge di iniziativa consiliare, sono stati esaminati dal servizio Assistenza Legislativa e Commissioni del Consiglio regionale che ha predisposto, ad uso di queste ultime, apposita scheda giuridica contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle *“Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”* di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2016 sono state predisposte schede tecnico-legislative per la maggior parte dei provvedimenti legislativi approvati, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario.

Limitatamente agli aspetti finanziari, per tutti i 36 progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione, in attuazione dell'articolo 28 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 34 del 1978), è stata effettuata una quantificazione *ex-ante* dell'impatto degli stessi in

termini di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la redazione di apposita relazione tecnico-finanziaria che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

Analogamente, nel 2016, nella fase di formazione delle proposte normative, è stata svolta un'intensa attività di consultazione, sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia, in particolare con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso, ad esempio, dei progetti di legge "*Disciplina regionale dei servizi abitativi*", "*Politiche regionali in materia culturale*", "*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*", "*Lombardia è ricerca e innovazione*", divenuti rispettivamente l.r. n. 16 del 2016, l.r. n. 25 del 2016, l.r. n. 28 del 2016, l.r. n. 29 del 2016).

Nel 2016, oggetto di particolare attenzione è stato il monitoraggio della prima attuazione delle leggi approvate e la valutazione ex-post delle politiche regionali che, secondo l'ordinamento regionale, si realizza principalmente attraverso le clausole valutative e le missioni valutative.

A seguito della mozione n. 397/2015, con la quale il Consiglio regionale lamentava una rendicontazione discontinua, in particolare con riferimento alle politiche più rilevanti dal punto di vista dell'impatto su cittadini, imprese, PA, è stata avviata una specifica interlocuzione (tecnica e istituzionale) fra la Giunta e il Consiglio regionale, in esito alla quale si è giunti alla condivisione di un Piano triennale delle clausole valutative. Il piano 2016-2018, approvato con Comunicazione di Giunta il 25 luglio 2016, ha previsto la presentazione al Consiglio, nel triennio di riferimento, di 101 relazioni delle quali 38 di Area istituzionale, 17 di Area Sociale, 28 di area Economica, 18 di Area Territoriale. Esso costituisce un valido strumento di lavoro di cui si è dotata la Giunta regionale che permetterà di assicurare continuità ai processi di rendicontazione sulle politiche regionali. In attuazione del Piano, sono state prodotte un totale di 24 relazioni sulle 40 previste per il 2016 (60%) e il programma andrà a completamento nei primi mesi del 2017.

La costruzione del piano, oltre a garantire in prospettiva maggiore continuità di rendicontazione, offre occasioni, nel 2017, per:

- individuare leggi e/o norme obsolete che richiederanno interventi di revisione del *corpus normativo* regionale da realizzarsi eventualmente attraverso un progetto di legge *ad hoc*;

- instaurare un circolo virtuoso (clausola valutativa-relazione di Giunta-scheda consiliare) che, oltre a migliorare l'attuazione delle politiche, potrà senz'altro favorire la successiva produzione normativa;
- analizzare complessivamente le clausole valutative e le correlate relazioni predisposte dalla Giunta e ragionare in termini di loro evoluzione e perfezionamento (nel caso delle relazioni per esempio introducendo elementi propri della VIR);
- avviare un'attività di sensibilizzazione degli uffici di Giunta e Consiglio attraverso la realizzazione di momenti formativi congiunti.

Nel 2016 la clausola valutativa è stata inserita in 4 leggi regionali; esse confluiranno nell'aggiornamento del Piano Triennale di cui sopra. In particolare:

- art. 3 della l.r. 29 giugno 2016, n. 15 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- art. 46 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- art. 41 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- art. 7 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”.

Nello stesso anno, oggetto della relazione sono state concluse 4 missioni valutative di cui il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ha trasmesso i risultati all'organo esecutivo:

- Missione Valutativa n. 6 – “Le misure regionali per l'internazionalizzazione delle imprese: esperienze e risultati”
- Missione Valutativa n. 8 – “Esiti degli incentivi per l'insediamento di giovani agricoltori”
- Missione Valutativa n. 9 – “L'esenzione dalla tassa automobilistica per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti”;
- Missione Valutativa n. 10 – “Il sostegno alla partecipazione alle attività sportive e motorie in Lombardia”.

Sono state avviate anche altre 2 nuove missioni che si concluderanno nei primi mesi del 2017:

- Missione Valutativa n. 11 – “Le misure di finanza agevolata per le imprese gestite da Finlombarda”;

- Missione Valutativa n. 12 – “Garanzia Giovani.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con la **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5** “*Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*” ([www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)), è stata disciplinata nella Provincia autonoma di Trento l’attività di **valutazione ex post** della legislazione provinciale.

L’attività di controllo e di valutazione è stata definita, in termini di contenuti e di modalità operative, in uno specifico programma per la legislatura provinciale in corso, sottoscritto dai Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale. Tale programma prevede che l’attività di controllo e di valutazione sia realizzata attraverso un percorso collaborativo tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale, per accertare l’effettiva applicazione della vigente legislazione provinciale, i problemi riscontrati durante i passaggi attuativi, i motivi di eventuali difficoltà e la reale capacità degli interventi di produrre gli effetti desiderati sui destinatari, anche al fine di formulare specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

I documenti concernenti l’attività di controllo e di valutazione (cfr. allegato A alla presente relazione), sono pubblicati nell’apposita sezione dei siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale, dedicata all’attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Nel corso dell’anno 2016, in attuazione di tale programma, a seguito della definizione della metodologia da utilizzare per l’attività di controllo e valutazione delle leggi provinciali da parte del Tavolo di coordinamento della legge provinciale n. 5 del 2013 (organismo misto, formato da cinque componenti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza e di minoranza del Consiglio provinciale e della della Giunta), è stata conclusa la **valutazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)** – ed è stata avviata analoga attività sulla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*”.

Si segnala altresì che, nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013:

- è stata svolta, ai fini della **semplificazione dell'attività normativa**, un'attività di monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di norme desuete e inapplicate (riferite al periodo 1963 – 1989), confluita nella proposta di abrogazione di 31 norme, approvata nell'ambito della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale per l'anno 2017;
- a seguito della **verifica del rispetto degli obblighi informativi** previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative, è in corso la predisposizione di una proposta per la loro eventuale modificazione o soppressione.

Si ricorda, infine, che per il Programma normativo provinciale è in corso di valutazione l'inserimento di uno specifico disegno di legge *“Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese”*, volto a introdurre nell'ordinamento provinciale la disciplina relativa al miglioramento della qualità della regolazione, attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

## **Allegato A**

La qualità della regolazione nelle Regioni





Consiglio Regionale d'Abruzzo  
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

## RELAZIONE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'AIR E DELLA VIR

### Funzione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

In base alla legge n. 246 del 2005 (articolo 14, commi 4, come modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), *"La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni"*.

La normativa regionale dell'Abruzzo, nella L.R. n. 26 del 2010, art. 8, fa propria tale definizione specificando che, **ai fini della VIR, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative**<sup>1</sup>, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e a valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative, previste dalle clausole valutative, possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa.

Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su impulso del Comitato per la Legislazione, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene presentato all'Ufficio di Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

<sup>1</sup> di cui all'[art. 26](#), comma 2, dello [Statuto](#)

## **Clausole valutative**

Nel corso degli anni 2011 - 2016, sono diventati legge della Regione Abruzzo **13 progetti** contenenti **clausole valutative**:

### **Anno 2016**

1. L.R. 23 giugno 2016, n. 17 "Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi"
2. L.R. 4 marzo 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini"
3. L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 "Lotta agli sprechi alimentari"
4. L.R. 5 luglio 2016, n. 19 "Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI"
5. L.R. 27 settembre 2016, n. 34 "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))"
6. L.R. 27 Dicembre 2016, n. 43 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)

### **Anno 2015**

7. L.R. 9 giugno 2015, n. 14 "Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative)"
8. L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014
9. L.R. 8 ottobre 2015, n. 26 Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo
10. L.R. 30 ottobre 2015, n. 34 Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio

### **Anno 2013**

11. L.R. 20 novembre 2013, n. 42 Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

### **Anno 2012**

12. L.R. 23 novembre 2012, n. 57 Interventi regionali per la vita indipendente

### **Anno 2011**

13. L.R. 6 luglio 2011, n. 18 Disposizioni in materia di agricoltura sociale

### **Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni**

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

Attualmente, sono **31** le normative regionali che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** dell'attuazione della legge; negli ultimi anni, tuttavia, solo in pochissimi casi sono pervenute le previste relazioni alle Commissioni competenti o al Comitato per la Legislazione. Queste relazioni, nella loro sinteticità e schematicità, non sempre consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Di seguito il numero di relazioni pervenute per anno:

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
n. 6	n. 5	n. 4	n. 1	n. 4	n. 6

Nell'anno 2016, a fronte degli scarsi risultati, è stata avviata una collaborazione tra l'Assemblea legislativa e l'Esecutivo, il Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta e il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio.

La collaborazione ha consentito di ricevere, a fronte delle 11 richieste, 6 relazioni di rendicontazione che sono state pubblicate, assieme all'unica pervenuta nel 2015, sul sito web del Consiglio alla pagina dedicata.

Dal 2016 si è provveduto anche a segnalare alle strutture di Giunta le leggi regionali, di recente approvazione, contenenti clausole (ad oggi 10 leggi), in modo da consentire alle stesse di attrezzarsi per tempo per il lavoro di rendicontazione.

### **Missioni valutative**

Le missioni valutative affidate e concluse dal 2011 ad oggi sono:

- L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"
- L.R. 15/2011 - "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";

- L.R. 45/2007 - "Norme per la gestione integrata dei rifiuti".

**L.R. 16/2002** "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio": è volta ad incentivare la costruzione o il recupero di strutture industriali esistenti attraverso l'erogazione di un finanziamento agevolato alle imprese.

La missione valutativa condotta sulla politica ha evidenziato la sostanziale validità sia dell'intervento in termini di impatto sul territorio regionale degli investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie, sia dello strumento del finanziamento agevolato. L'analisi ha evidenziato anche punti deboli e criticità, in particolare per la rigidità della norma, che ha posto numerosi vincoli all'operato delle imprese e dei soggetti attuatori (Giunta e Fi.R.A.) e per la superficialità nel prevedere meccanismi di garanzia a salvaguardia della solvibilità delle imprese, della posizione finanziaria di Fi.R.A. e della stessa Regione Abruzzo.

Il lavoro è completato anche da suggerimenti per le future politiche di finanziamento alle imprese:

- compiere analisi e raccogliere dati relativi ai bisogni finanziari dei soggetti operanti sul territorio;
- studiare i meccanismi e le modalità del sistema di finanziamento, allo scopo di tutelare la Regione in relazione alla solvibilità delle imprese e alla stipula di condizioni migliori nei rapporti finanziari con le banche;
- ponderare con attenzione eventuali vincoli normativi posti all'attività delle imprese beneficiarie e all'operato dei soggetti chiamati all'implementazione della politica, allo scopo di evitare conseguenze negative che richiederebbero interventi normativi o amministrativi successivi.

**La L.R. 1/2008** "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali": si pone l'obiettivo di incentivare, mediante il ricorso allo strumento sanzionatorio, l'applicazione della normativa sulle barriere architettoniche, sia nazionale che regionale, da parte degli Enti Locali e degli Enti di trasporto pubblico regionale.

La sanzione consiste, per gli Enti Locali, nella perdita del diritto a percepire contributi o agevolazioni regionali a qualsiasi titolo e finalità per spese correnti o di investimento in caso di realizzazione, nel territorio di competenza, di opere pubbliche o private non conformi alla normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. La sanzione si applica anche alle società di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi non conformi alla normativa vigente in materia.

Per garantire l'efficacia dello strumento sanzionatorio è previsto l'obbligo (dovere d'ufficio) per i Segretari comunali e provinciali degli Enti locali e per i Direttori Generali degli Enti di trasporto pubblico regionale, di segnalare i funzionari e i professionisti responsabili di eventuali violazioni delle disposizioni normative.

Per la verifica delle violazioni, la legge prevede l'istituzione di due diverse Commissioni tecniche ciascuna costituita da un Dirigente della Direzione competente (lavori pubblici e trasporti), da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, designato tra i dipendenti

regionali della Direzione competente, e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

L'analisi ha confermato la sostanziale inattuazione della normativa, evidenziandone le carenze implementative e l'inefficacia del meccanismo sanzionatorio, fornendo indicazioni per il raggiungimento della piena operatività della legge.

**L.R. 25/2001** "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa": si propone di raggiungere un duplice obiettivo: evitare lo spopolamento dei comuni così detti sismici e di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fare fronte alla difficoltà di accesso all'abitazione delle giovani coppie, fornendo loro un contributo per l'acquisto della prima casa. Il lavoro ha evidenziato alcune carenze della politica e ha fornito indicazioni per migliorare gli strumenti e i meccanismi di gestione.

In particolare, viene proposto:

- il restringimento del numero delle categorie dei beneficiari (enti pubblici, giovani coppie, singoli e nuclei familiari, imprese e cooperative, privati per immobili diversi da abitazione) soprattutto in considerazione del budget piuttosto esiguo, ridottosi progressivamente di anno in anno;
- la progettazione di un diverso sistema di incentivi e di finanziamento che possa davvero favorire la permanenza nei Comuni soggetti a spopolamento, sottraendoli alla "concorrenza" dei Comuni più grandi;
- una diversa formulazione dei criteri d'accesso ai benefici che consentirebbe di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione.

**L.R. 31/2006** "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate": eroga finanziamenti in favore di "progetti antiviolenza" finalizzati all'attivazione e alla gestione di "Centri antiviolenza" e "Case di accoglienza", con l'obiettivo ultimo di promuovere interventi di rete e di collaborazione che coinvolgano diversi soggetti sul territorio per contrastare in maniera più efficace il fenomeno della violenza di genere. Si propone inoltre di valorizzare percorsi di elaborazione culturale e pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne.

Il lavoro nasce con l'obiettivo di verificare lo stato dell'attuazione della L.R. 31/2006 a 7 anni dalla sua entrata in vigore e costituisce un aggiornamento dei contenuti di una Nota del dicembre 2009 che ha seguito la fase di prima applicazione della legge.

L'analisi dell'attuazione ha confermato la sussistenza delle criticità rilevate dal precedente lavoro ed evidenziato diversi altri elementi, suggeriti anche dall'esperienza maturata dagli operatori del settore, che necessitano di un intervento in conseguenza delle mutate esigenze del contesto sociale abruzzese.

In dettaglio:

- carenza di un sistema istituzionalizzato di raccolta dei dati sul fenomeno;
- mancanza di risorse finanziarie adeguate;
- disomogeneità territoriale della distribuzione dei Centri Antiviolenza;
- mancanza del ruolo di governo nella politica di contrasto alla violenza di genere da parte della Regione;

- non valorizzazione del ruolo svolto dalle reti provinciali con gli operatori del settore;
- disattenzione alla formazione specifica degli operatori;
- assenza di iniziative di sensibilizzazione del territorio sul tema.

**L.R. 11/2009** "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"; la missione valutativa ha analizzato lo stato di attuazione degli strumenti previsti per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto presente sul territorio regionale.

In particolare l'analisi si è concentrata sull'applicazione di due strumenti:

1. il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che programma e gestisce le operazioni di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati,
2. l'erogazione dei contributi a Comuni e soggetti privati o associati per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (RCA) destinatari.

L'analisi ha evidenziato come la L.R. 11/2011 non abbia raggiunto integralmente i suoi obiettivi, in primo luogo per la mancata approvazione del Piano Regionale per l'Amianto (P.R.A.), il suo strumento operativo più importante.

In quanto all'altro obiettivo della legge, pur nella considerazione della validità degli strumenti operativi individuati, l'analisi ha suggerito alcuni spunti e riflessioni per incentivare la rimozione dei materiali contenenti amianto e assicurare un livello maggiore di salvaguardia e tutela della salute:

- assegnare maggiori risorse finanziarie per cofinanziare la rimozione e la bonifica delle strutture contaminate di edifici di proprietà degli Enti Territoriali e soggetti privati;
- promuovere altre forme di incentivazioni, come il reimpiego dei proventi derivanti da sanzioni, agevolazioni fiscali e/o riduzione IRAP per la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici;
- prevedere la comminazione di sanzioni amministrative per chiunque non comunichi la presenza di amianto negli edifici, ad opera di ASL, Comuni e Enti proposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

**L.R. 15/2011** "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)"; la missione valutativa ha avuto un percorso di elaborazione complesso, principalmente dovuto alle criticità che sono emerse in fase di raccolta dati.

La legge regionale sancisce l'obbligatorietà, per gli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, per i consorzi, le agenzie e le aziende regionali e le società controllate e partecipate, dell'adozione degli strumenti previsti dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231, al fine di conseguire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La norma regionale rinforza, in questo modo, l'incidenza del decreto legislativo che non prevede l'obbligatorietà dell'adozione del modello, ma lo considera un requisito indispensabile per realizzare l'esenzione dalla responsabilità amministrativa.

L'analisi ha evidenziato la scarsa risposta da parte degli enti nell'adempiere alle prescrizioni della legge regionale, sostanzialmente a causa della mancata conoscenza dei suoi contenuti e della difficile individuazione degli enti soggetti alla sua disciplina. Di qui le indicazioni per una sua migliore implementazione:

- definire puntualmente l'ambito soggettivo della legge con l'individuazione puntuale degli enti regionali sottoposti agli obblighi di adozione e di trasmissione del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001;
- prevedere una sanzione per gli enti e le società che non ottemperano agli obblighi previsti dalla legge regionale.

**L.R. 45/2007** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti": la missione valutativa ha comportato attività di raccolta, analisi ed elaborazione di informazioni e dati volti a ricostruire un percorso di attuazione, rivelatosi abbastanza complesso e articolato.

L'analisi si è concentrata sui processi di adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni comunitarie e statali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di governance del settore.

In particolare ne sono state evidenziate le difficoltà implementative, individuando le cause tecniche e procedurali che ne hanno determinato l'evoluzione e che hanno inciso notevolmente sui tempi: cambiamenti normativi che hanno imposto, per la loro rilevanza, la necessità di riscrittura del Piano regionale di gestione dei rifiuti; necessità di numerosi incontri per l'adeguamento condiviso del Piano; passaggio dalla IX alla X legislatura; cambiamenti organizzativi dei servizi competenti della Giunta Regionale.

Accanto alle difficoltà incontrate nei processi di pianificazione-programmazione e di costituzione della nuova governance, la gestione dei rifiuti in Abruzzo, pur manifestando tendenze positive, ha mostrato alcune criticità. I dati regionali, negli ultimi anni hanno avuto un trend in crescita per la raccolta differenziata, che ha permesso di recuperare, a partire dal 2010, il gap rispetto al dato medio nazionale. Anche i dati sullo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani hanno delineato una tendenza sostanzialmente positiva, in particolare a partire dagli anni 2008 e 2010. Tuttavia il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa vigente, in particolare per la raccolta differenziata, appare ancora lontano.



**TEST PMI**

Il Consiglio, pur non avendo competenze in materia di AIR, ha partecipato all'elaborazione della metodologia per l'applicazione del Test PMI (piccole e medie imprese).

Il Test, contemplato all'interno dello Small Business Act (SBA) di cui alle Comunicazioni della Commissione europea Com (2008) 394 e Com (2011)78, è una procedura di valutazione ex ante che consente di misurare l'impatto sulle PMI di interventi normativi, proposte di policy o interventi pubblici, nuovi o già esistenti. Consente, in particolare, di evidenziare i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) di un intervento pubblico, dal punto di vista delle PMI e della collettività, identificando, allo stesso tempo, le principali conseguenze che derivano dall'intervento.

Il Test PMI è stato elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale.

Si articola, tenuto conto anche delle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quattro fasi:

1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta;
2. Misurazione degli impatti sulle PMI;
3. Consultazione con i rappresentanti delle PMI;
4. Identificazione delle possibili alternative.

Dal 1° gennaio 2017 il Consiglio regionale ha avviato una fase di sperimentazione, sottoponendo a verifica le modalità di implementazione del test, in particolare: le fasi del Test e le modalità di calcolo di costi, oneri e benefici e di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte.

La sperimentazione ha durata biennale e, per ciascuna annualità, sarà sottoposto al Test un progetto di legge o un regolamento regionale da parte del gruppo di lavoro coordinato dalla Giunta regionale.

A conclusione della sperimentazione, il gruppo di lavoro elaborerà la metodologia definitiva e le modalità organizzative per l'applicazione del Test a regime.

Alla conclusione della fase di sperimentazione, si provvederà all'approvazione del Test da parte dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta regionale e della Commissione consiliare competente e all'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 bis della l.r. 26/2010.

f.to Il Direttore  
Direzione Affari della presidenza e legislativi  
*Dott.ssa Giovanna Colangelo*